

**AREA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA  
SERVIZIO COMMERCIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DI  
SALE GIOCO AVENTI COME ATTIVITA' PRINCIPALE LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO  
PUBBLICI.** (Art. 38 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248 - Decreto  
del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. N. CGV/50/2007 del  
18.1.2007).

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 5 marzo 2008**

*Redatto a cura del Servizio Commercio*

# INDICE

- Articolo 1 - Principi generali
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Autorizzazioni
- Articolo 4 - Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni
- Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente
- Articolo 6 – Numero di apparecchi installabili
- Articolo 7 - Utilizzo degli apparecchi
- Articolo 8 - Informazione al pubblico
- Articolo 9 - Norme urbanistico-edilizie
- Articolo 10 - Impatto ambientale
- Articolo 11 - Provvedimento autorizzatorio di competenza comunale
- Articolo 12 - Criteri per l'insediamento delle attività
- Articolo 13 - Domanda per l'apertura di una sala giochi (ex art.86 TULPS) e relativi allegati
- Articolo 14 - Trasferimento di sede
- Articolo 15 - Subingresso nelle attività autorizzate dal Comune (art. 86 TULPS)
- Articolo 16 - Variazione di superficie
- Articolo 17 - Orari
- Articolo 18 - Sanzioni
- Articolo 19 – Norme finali
- Articolo 20 - Abrogazioni

## **Articolo 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di insediamento, per quanto di competenza comunale, dei punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, come definite dall'art. 38 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248 e dal Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. N. CGV/50/2007 del 18.1.2007.
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
  - a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
  - b) trasparenza e qualità del mercato;
  - c) libera concorrenza e qualità di impresa;
  - d) compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
  - e) tutela degli utilizzatori;
  - f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
  - g) controlli e vigilanza.

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Si definiscono esercizi aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici:
  - a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, titolari di licenza prevista dall'art. 88 del TULPS da rilasciarsi dalla Questura e di concessione rilasciata dall'AAMS;
  - b) sale destinate al gioco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, in possesso di licenza da rilasciarsi dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS e titolari di concessione da parte del Ministero delle Finanze (Sale Bingo);
  - c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke box, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 86 del TULPS;

## **Articolo 3 – Autorizzazioni**

1. Le attività indicate al precedente Art. 2 lettere a) e b) sono autorizzate/concessionate dagli Enti competenti alle condizioni stabilite dalle relative norme di legge.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente Art. 2, lettera c), da rilasciarsi ai sensi dell'art. 86 del TULPS, con le modalità previste dall'art. 20 della L. 241/90, a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 11 del reg. di attuazione del TULPS, così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311 e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
  - la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;

- il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
  - il possesso ed esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune.
4. L'autorizzazione comunale, la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
  5. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse; tali eventuali prescrizioni saranno indicate specificatamente su ogni singolo atto autorizzativo.

#### **Articolo 4 - Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.**

1. Le autorizzazioni, rilasciate dal Comune devono essere da questo revocate se:
  - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
  - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - c) ai sensi dell'art. 99 del TULPS il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
  - d) l'esercizio non viene riattivato successivamente al periodo di sospensione comunicato, che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
  - e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del TULPS.
  - f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del TULPS.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o le altre limitazione che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
3. Ai sensi dell'art. 100 del TULPS, oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
4. Ai sensi dell'art. 10 del TULPS le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
5. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del TULPS è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/91, è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77, e succ. mod.

#### **Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente**

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 TULPS;
  - b) non essere sottoposti a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nè di essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - c) non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).

## **Articolo 6 - Numero di apparecchi installabili**

1. Il numero massimo di apparecchi installabili in ciascun esercizio avente come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, è stabilito, come previsto dall'art. 22 c. 6 della Legge 27.12.2002, n. 289, con Decreti direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (attualmente Decreto Direttore Generale AAMS del 18.1.2007, n. CGV/50/2007).

## **Articolo 7 - Utilizzo degli apparecchi**

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 del Decreto Direttore Generale AAMS del 18.1.2007, n. CGV/50/2007 ed in applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun esercizio indicato all' Art. 2 del presente regolamento è vietato ai minori di diciotto anni. L'esercente è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In ciascun esercizio di cui all'art. 2 lett.b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco del bingo;
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate;
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 640 e successive modifiche ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS con modalità tali da garantire:
  - a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
  - b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
  - c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

## **Articolo 8 - Informazione al pubblico**

1. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del TULPS;
4. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione competente;
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

## **Articolo 9 – Norme urbanistico-edilizie**

1. Gli immobili idonei ad ospitare le attività degli esercizi elencati agli art. 1 e 2, devono avere destinazione d'uso commerciale. Le attività sono soggetto al rispetto delle N.T.A. del PRG e di eventuali strumenti attuativi, nonché alle norme del presente Regolamento, alle norme del regolamento edilizio ed alle norme igienico-sanitarie, alle quali è necessario adeguarsi prima dell'inizio dell'attività;
2. L'insediamento di nuovi esercizi, e/o l'ampliamento di esercizi esistenti, sarà consentito previo rilascio di titolo edilizio (P.C. o DIA) e solo qualora vengano garantiti, in aggiunta alla dotazione privata di parcheggi di cui alla L. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, ulteriori parcheggi di pertinenza in misura di:
  - a) uno ogni dieci metri quadrati di superficie a disposizione del pubblico per le agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  - b) uno ogni dieci metri quadrati a disposizione del pubblico per le sale destinate al gioco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
  - c) uno ogni cinque metri quadrati a disposizione del pubblico nelle sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke box;
3. L'eventuale attività di somministrazione alimenti e bevande dovrà essere diretta solo a favore dei frequentatori delle sale gioco e dovrà essere svolta in locali separati appositamente dedicati e senza ingresso diretto dalla pubblica via;

## **Articolo 10 – Impatto ambientale**

1. L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306, e al D.P.C.M. 23/12/2003.
2. In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

## **Articolo 11 - Provvedimento autorizzatorio di competenza comunale**

1. Il Direttore di Area competente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Locale e locale di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1.
3. Del rigetto della domanda è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

## **Articolo 12 – Criteri per l'insediamento delle attività**

1. Non è consentito l'insediamento degli esercizi di cui agli Artt. 1 e 2:
  - a) nell'ambito delle zone "A" di P.R.G. “.

- b) in locali ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione;
- c) a distanza inferiore di mt. 250 da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto

### **Articolo 13 - Domanda per l'apertura di una sala giochi (ex art. 86 TULPS) e relativi allegati.**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in bollo utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet [www.comune.cernuscoalnaviglio.mi.it](http://www.comune.cernuscoalnaviglio.mi.it) nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
  - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
  - d) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) planimetria dei locali in scala 1:100, debitamente sottoscritta, illustrante la superficie complessiva, la disposizione interna degli apparecchi, eventuali locali annessi, gli accessi dalla pubblica via, l'eventuale contiguità di locali destinati ad altre attività;
  - b) documentazione atta a comprovare la disponibilità di parcheggi nella misura prevista dall'art. 9 del presente Regolamento;
  - c) fotografie e regolamento degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 lett. a) e c);
  - d) fotocopia certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio (in caso di società);
  - e) autocertificazione resa da tutti gli amministratori circa il possesso dei requisiti morali previsti per il rilascio dell'autorizzazione (in caso di società);
  - f) Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone;
  - g) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
  - h) fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante e degli amministratori in caso di società;
4. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:
  - a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
  - b) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.
5. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sarà accertato, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.
6. Qualora il servizio comunale competente dell'istruttoria richieda documentazione integrativa, questa deve essere presentata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
7. L'attività deve essere iniziata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

### **Articolo 14 - Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali può essere autorizzato a condizione vengano rispettate tutte le norme del presente regolamento, in particolare quelle stabilite dagli artt. 9, 10 e 12 del presente regolamento;
2. La domanda per il trasferimento di sede delle attività autorizzate dal Comune ai sensi dell'art. 86 TULPS è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegati come indicati al precedente art. 13.

### **Articolo 15 – Subingresso nelle attività autorizzate dal Comune (art. 86 TULPS)**

1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. TULPS, in caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

### **Articolo 16 - Variazione di superficie**

1. La comunicazione di variazione di superficie di una sala giochi è soggetta alla sola comunicazione al Comune, da presentare direttamente o tramite raccomandata e può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale. Alla comunicazione dovrà essere allegata tutta la documentazione indicata all'art. 13 del presente regolamento. Tale comunicazione deve essere redatta in carta libera, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal comune.

### **Articolo 17 - Orari**

1. L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

### **Articolo 18 - Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali previste per il gioco d'azzardo, le violazioni alle norme della disciplina degli apparecchi per il gioco lecito sono punite secondo quanto previsto dall'art. 110 TULP – commi 8-bis e seguenti, nonché a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del TULPS.
2. Ogni altra violazione del presente regolamento comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500;
3. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto ed il fatto non costituisca reato, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Dirigente dell'Area Gestione del Territorio.
4. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha determinato la violazione.

### **Articolo 19 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

### **Articolo 20 - Abrogazioni**



1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.